


Regolamento Urbanistico Comunale 2011

L.R. 1 del 3 Gennaio 2005, art. 55

Sindaco
Massimiliano Pescini
Ass. Governo del Territorio
Carlo Savi

Gruppo di Lavoro
Progettazione
Arch. Silvia Viviani



Collaboratori
Arch. Annalisa Pirrello
Arch. Gabriele Bartoletti
Arch. Lucia Ninno
Arch. Lorenzo Bambi
Dott. Devid Orlotti
Gerardo Cerulli

Servizio Urbanistica ed Edilizia
Dott. Leonardo Baldini
Arch. Sonia Ciapetti
Arch. Barbara Ronchi
Arch. Giacomo Trentanovi
Geom. Andrea Rigacci

Rapporto Ambientale Definitivo ai sensi dell'art. 24 LRT 10/10 smi per la riadozione delle schede PEQ dalla n° 1 alla n° 9 (già presenti nell'adozione del RU avvenuta con DCC n° 87 del 10 /10/2011) e della ATP 38 a seguito dell'accoglimento delle osservazioni



Comune di San Casciano in Val di Pesa

Giugno 2012

INDICE:

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	10
4. METODO DI VERIFICA AMBIENTALE.....	14
5. CONNOTAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE	16
6. CARATTERISTICHE DEI POTENZIALI EFFETTI.....	16
7. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.....	22
8. MISURE DI MITIGAZIONE	33
9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	37

Allegati:

Schede di Valutazione

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce Rapporto Ambientale Definitivo per il procedimento di VAS per Interventi PEQ 1-9 e ATP 38 soggetti ad adozione contenuti nel Regolamento Urbanistico del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Tale studio è impostato sulle norme VAS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riferite alle direttive comunitarie vigenti, oltre che sui criteri riferiti dalle Leggi Regionali Toscane 1/2005 e 10/2010 s.m.i.. Lo scopo ultimo della presente relazione è quello di mostrare i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle opere previste, prospettando le idonee misure di mitigazioni e prescrivendo gli approfondimenti necessari per le fasi di progettazione e costruzione delle opere.

Fonti utilizzate

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti:

- ARPAT e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana)
- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Autorità di Bacino Toscana Costa
- ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse
- ENEL
- TERNA
- Uffici comunali
- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati

Nel redigere il presente Rapporto Ambientale la scelta dei valutatori è stata quella di basare l'analisi anche su documenti già redatti, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi dell'Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche¹, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

Per tale motivo il presente Rapporto Ambientale Definitivo non riporta per intero quanto richiesto dall'Allegato VI del D.Lgs 152/06 e smi., bensì collegamenti a documenti già redatti allo scopo, contenenti gli stessi elementi.

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale sono i seguenti:

Normativa Comunitaria:

- Direttiva 2001/42/CE,

Normativa Nazionale:

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.,

Normativa Regionale Toscana:

- Art. 11, comma 5 della Legge Regionale 1/2005 (Valutazione Integrata di Piani e Programmi),
- Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza”,
- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali – Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005”.

A seguito viene effettuato un breve excursus normativo sulle normative citate, con particolare focalizzazione sul procedimento di Documento preliminare.

Normativa Comunitaria

La politica europea per l'ambiente, nata già dagli anni '70, è fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità Europea e mira a garantire, mediante misure correttive legate a problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società².

L'articolo 174 del trattato 92/C191/01, redatto nel 2001 cita testualmente:

“1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*

² Definizione dal sito: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_it.htm.

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”

Dal testo si nota una notevole attenzione verso temi legati all'ambiente e alle risorse, attenzione che, di recente, sembra essere stata ancora più rafforzata dal Trattato di Lisbona³, che pur non modificando le normative vigenti europee (l'art. 191 del trattato ha gli stessi contenuti del vecchio 174), è attivo dal 1 Dicembre 2009.

La Normativa europea 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 è il testo che ha come obiettivo l'introduzione di strumenti per “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando

³ Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai Rappresentanti dei 27 Stati membri.

che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"⁴.

Esso introduce a livello europeo lo strumento della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e conseguentemente del Rapporto Ambientale, all'art. 5, specificandone i contenuti e le fasi operative:

“Articolo 5 Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.”

Normativa Nazionale

Il D.Lgs. 152/2006 sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, recependo l'intento principale della direttiva 2001/42/CE. Come tale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il testo del D.Lgs. 152/2006 cita ai primi due articoli:

“Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPA);

⁴ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 1

- b) *nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;*
- c) *nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;*
- d) *nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;*
- e) *nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.*

Art. 2 Finalità

*1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
(...)."*

La procedura di valutazione ambientale si applica per tutti i piani e i programmi “che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.”⁵.

Per questi piani e programmi devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma”⁶.

La norma individua, come previsto nella direttiva 2001/42/CE, la stesura in più fasi di un “Rapporto Ambientale” come momento centrale della fase operativa della valutazione. Tale rapporto è definito nelle sue linee essenziali nell'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE ed è fatto proprio anche dal D.Lgs. 4/2008 (Disposizioni Correttive ed integrative alle norme in materia ambientale D.Lgs. 152/06).

Sempre a livello nazionale, per ciò che riguarda la pubblicazione e l'accesso ai dati da parte del pubblico e di tutti gli attori interessati, è importante citare il Decreto Legislativo 195/05 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva 2003/4/CE. Tale decreto impone alle

⁵ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 3

⁶ Direttiva Europea 2001/42/CE, Art. 5

pubbliche amministrazioni la costruzione di un sistema di comunicazione funzionale degli studi riferiti al campo ambientale dei loro territori, come esplicitato all'art. 1:

“Art. 1.Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

L'amministrazione pubblica deve pertanto dotarsi di strumenti e condizioni finalizzati allo sviluppo della partecipazione sul territorio, in modo che il momento di consultazione e partecipazione non sia considerato esclusivamente un adempimento burocratico.

Normativa Regionale Toscana

La Legge Regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio” recepisce la direttiva europea sopra citata e le conferisce un ruolo rilevante nel perseguimento delle sue politiche di promozione dello sviluppo sostenibile incidenti sul territorio. Nella stesura dell'articolo 1 comma 3, è possibile notare come “Le disposizioni di cui al titolo II, capo I⁷ della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)”.

Il recepimento delle intenzioni della direttiva europea, infatti, “ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale”⁸, introduce di fatto il processo di valutazione ambientale nella filiera progettuale territoriale, creando le premesse per un più attento controllo della sostenibilità ambientale.

In rapporto alla valutazione degli effetti ambientali e ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge.

La legge regionale 1/2005 definisce inoltre le risorse essenziali del territorio (art. 3) quali oggetto di verifica in sede di valutazione:

⁷ LR 01/05 - Titolo II Capo I “Valutazione integrata di piani e programmi”

⁸ LR 01/05, Art. 11, comma 1

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

E' stata varata dalla Regione Toscana una nuova normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, la Legge Regionale 10/2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza". Tale normativa si inserisce nel dibattito toscano sulla valutazione e disciplina:

- a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi in attuazione della direttiva 2001/42/CE;
- b) la procedura di valutazione di impatto ambientale.

La Regione mostra ancora una volta di perseguire l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante l'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga". La VAS e la VIA sono qui considerate come gli elementi operativi principali per il raggiungimento di elevati standard di qualità ambientale.

3. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Il Regolamento Urbanistico individua ambiti ove possono essere rilocalizzati i diritti edificatori residui - ambiti di atterraggio, che non sono dotati di autonoma edificabilità.

In accoglimento dell'osservazione formulata dalla Regione Toscana, sono stati definiti per ogni ambito di atterraggio, attraverso la redazione di specifiche schede, le dotazioni pubbliche richieste, la SUL massima realizzabile, l'altezza massima ed il numero dei piani. Conseguentemente, è stato eliminato il ricorso a successive varianti all'atto di governo (modifica alle Norme tecniche di attuazione).

Il piano attuativo interessa tutta l'area di decollo e tutta l'area di atterraggio, anche con più decolli.

Le aree di atterraggio, definite con sigla "PEQ", non hanno edificabilità propria. Esse la ricevono solo tramite il piano attuativo che la trasporta da uno o più ambiti di decollo.

Fino all'avvenuta definizione del procedimento, gli ambiti di atterraggio sono assimilati alle aree libere - verde urbano privato, e i manufatti ivi realizzati non costituiscono diritto edificatorio riutilizzabile.

Gli ambiti ove maturano diritti edificatori residui sono definiti ambiti di decollo. Negli ambiti di decollo sono ammessi:

- per edifici soggetti a delocalizzazione siti in territorio aperto, unicamente interventi di manutenzione per lo svolgimento delle attività in essere o al fine di contenere rischi per la salute umana e danni ambientali,
- per edifici assoggettati a recupero nei centri abitati, gli interventi stabiliti nelle apposite Schede normative e progettuali.

L'offerta di aree di atterraggio, sulla base delle potenzialità dimensionali affidate loro dalle predette schede, risulta assai maggiore rispetto alla domanda dimensionale dei decolli.

Ciò significa che alcune delle aree individuate dal presente RU come PEQ non saranno oggetto di trasformazione.

Di seguito si riportano estratti delle schede e dei progetti assoggettati a procedura di Adozione:

- **PEQ 1 - UTOE 2**

L'area è un lotto libero tra edificazione consolidata a San Casciano. L'azione si configura come saturazione di lotto intercluso.

Superficie utile lorda: mq. 300,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

- **PEQ 2 - UTOE 2**

L'area, posizionata nel Centro di San Casciano, è servita da viabilità esistente, circondata su tre lati da tessuto urbano consolidato. L'azione si configura come completamento del tessuto edilizio circostante.

Superficie utile lorda: mq. 900,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

- **PEQ 3 - UTOE 2**

L'area di Mercatale, potenzialmente edificabile, si inserisce in un tessuto edilizio con tipologie differenti. L'azione si configura come saturazione.

Superficie utile lorda: mq. 600,00

Altezza max: ml 10,50

Destinazione: Residenziale

- **PEQ 4 - UTOE 2**

L'area potenzialmente edificabile si inserisce in un tessuto edilizio con tipologie differenti. Essa è circondata da interventi edilizi recenti e da territorio non urbanizzato.

L'azione comporta completamento del margine urbano verso il territorio rurale e incremento delle dotazioni e dei servizi per il centro abitato.

Superficie utile lorda: mq. 1.800,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

Verde pubblico: mq 3.000,00

Piazzetta: mq 300,00

- **PEQ 5 - UTOE 2**

L'area potenzialmente edificabile si inserisce nel tessuto edilizio di Spedaletto con tipologie differenti. Essa è circondata a nord da interventi edilizi abbastanza recenti e a sud da territorio agricolo. L'attuale stato dei luoghi è in corso di modifica per la

realizzazione di edifici intorno all'area in oggetto, pertanto l'azione verrà a configurarsi quale saturazione.

Superficie utile lorda: mq. 480,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

- **PEQ 6 - UTOE 2**

Area di margine frontistante edificato consolidato e attestata su viabilità esistente.

L'azione si configura come completamento.

Superficie utile lorda: mq. 480,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

- **PEQ 7 - UTOE 3**

L'area è a margine dell'edificato a contatto con il territorio aperto di Montefiridolfi.

Dovranno essere realizzati un verde pubblico attrezzato, un parcheggio pubblico lungo la via dell'Olmo che sia di servizio anche alla parte più storica dell'insediamento, e il proseguimento della viabilità fino alla via dell'Olmo.

Superficie utile lorda: mq. 1.000,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale

Verde pubblico attrezzato: mq 400,00

- **PEQ 8 - UTOE 2**

L'area si Trova a Spedaletto. Dovrà essere realizzata un area a verde pubblico, di connessione con l'abitato esistente per la quale possono essere utilizzate sia sistemazioni a verde che parti pavimentate così che si raccordino edifici esistenti e nuovi edifici. Per l'accessibilità alla nuova area di verde pubblico dovrà essere realizzata una rampa pedonale da via degli Scopeti. Il parcheggio pubblico quale dotazione dell'abitato entro cui si colloca l'azione in oggetto, sarà realizzato lungo la viabilità di distribuzione a monte del nuovo insediamento.

Superficie utile lorda: mq. 1.700,00

Altezza max: ml 7,50

Destinazione: Residenziale mq 1.500,00, Commercio mq 200,00

Verde pubblico: mq 1.000,00

Piazzetta: mq 500.00

- **PEQ 9 - UTOE 4**

L'area è a margine dell'edificato. L'azione si configura come definizione del margine urbano di Cerbaia.

Superficie utile lorda: mq. 1.800,00

Altezza max: ml 10,50

Destinazione: Residenziale

Verde pubblico: mq 3.300,00

Piazza: mq 700.00

L'unica area che non rientra nella classificazione PEQ e soggetta ad adozione è l'ATP 38:

- **AREA ATP 38 - UTOE 2**

L'area libera oggetto della previsione si trova in prossimità dell'area produttiva del Capoluogo.

La previsione ha la finalità di permettere un ampliamento delle aree destinate ad attività produttive. Data l'incidenza sui valori paesaggistici e la visibilità dell'intervento, si fa obbligo di limitare l'altezza dei fabbricati al minimo indispensabile. Con la medesima finalità, si prescrive che siano utilizzati materiali e tipologie edilizie che dialoghino con il contesto e risultino consoni alla connotazione del paesaggio circostante. Dovranno essere previste opere di mitigazione paesaggistica a margine dell'area a protezione del centro urbano. Tutte le attività che si insedieranno dovranno tendere verso l'autosufficienza energetica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Superficie Territoriale: 4.145 mq

Destinazione d'uso: Produttivo

Dimensionamento:

- Sup. Coperta: 50 %

- N piani: 1 piani fuori terra

- E' ammessa la realizzazione di locali interrati e soppalchi;

- H max: 10 m

Modalità di attuazione: Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica o piano attuativo di iniziativa privata.

4. METODO DI VERIFICA AMBIENTALE

L'azione di valutazione degli effetti delle azioni proposte dal RU si traduce, nella pratica, nell'azione di stima degli effetti che la strategia è suscettibile di provocare sulle risorse presenti. La stima delle risorse è subordinata all'azione di rappresentazione del contesto di riferimento allo stato attuale, in modo da creare un quadro esaustivo degli elementi presenti e delle loro eventuali criticità in atto. I temi delle acque, del suolo, dell'energia, dei rifiuti e di degli altri ambiti ambientali interessati dall'analisi sono pertanto parte fondamentale del rapporto e ne costituiscono la base di partenza conoscitiva.


Delineato lo stato di ogni singola risorsa, tramite il quadro conoscitivo e l'analisi del contesto ambientale di riferimento, è stato possibile evidenziare le opportunità, le criticità e i meccanismi in atto a scala territoriale vasta.

In pratica, l'attività di valutazione si sviluppa in due passaggi:

- 1) Descrivere la strategia del Regolamento ed identificare le assunzioni su come potranno accadere i cambiamenti desiderati (strategia di piano);
- 2) Verificare se il sistema proposto è sostenibile con le risorse presenti e se risponde a criteri di sostenibilità ambientale (meccanismo di cambiamento eventualmente proposto).

Tutto ciò si traduce nell'effettuare un incrocio e sovrapposizione dei meccanismi sui quali è costruito il RU con i sistemi ambientali e in una conseguente valutazione basata su logiche di causa-effetto delle azioni proposte. Di conseguenza, la valutazione della struttura logica sotto il profilo ambientale si basa sugli assunti fatti propri dal pianificatore e sui dati territoriali reperibili in fase di analisi.

Lo schema seguente mostra i passaggi fondamentali dell'azione di valutazione presenti nel rapporto ambientale. Si nota come il sistema che si viene a creare abbia carattere ciclico e ricorsivo.



5. CONNOTAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Lo stato dell'ambiente su cui si basa la presente relazione è riferito a quello contenuto nel Rapporto Ambientale Definitivo del Regolamento Urbanistico di recente approvato.

6. CARATTERISTICHE DEI POTENZIALI EFFETTI

Individuazione preliminare della tipologia degli effetti

Si procede con una valutazione preliminare volta all'individuazione delle categorie degli effetti, suddivisi nei cinque ambiti della LR 1/05 (paesaggistico, territoriale, economico, sociale, salute umana) oltre a quello ambientale, e delle potenziali risorse coinvolte. L'individuazione dei potenziali effetti è stata redatta seguendo criteri logici di carattere qualitativo, basati su rapporti di causa-effetto.

La seguente tabella specifica quali siano le risorse ambientali interessate dal sistema di aree soggette a valutazione.

Aree PEQ 1-9 e ATP 38	Tipologia effetti	Risorse potenzialmente interessate
PEQ 1	territoriale, paesaggistico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 2	territoriale, paesaggistico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 3	territoriale, paesaggistico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 4	territoriale, paesaggistico, ambientale, sociale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 5	territoriale, paesaggistico, economico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 6	territoriale, paesaggistico, economico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 7	territoriale, paesaggistico, ambientale, sociale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia

PEQ 8	territoriale, paesaggistico, ambientale, sociale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
PEQ 9	paesaggistico, economico, ambientale, sociale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia
ATP 38	territoriale, paesaggistico, economico, ambientale	suolo, risorse idriche, rifiuti, energia

Individuazione quantitativa degli effetti ambientali

Sempre da un punto di vista preliminare, gli effetti individuabili che possono essere desunti dagli interventi proposti riguardano essenzialmente i nuovi carichi sugli ambiti descritti a seguito. Per elementi di cui non si dispone di informazioni dettagliate e per funzioni produttive si effettuerà una caratterizzazione dell'impatto prevalentemente descrittiva per risorsa.

- abitanti insediati
- acqua potabile
- scarichi fognari e sistemi di depurazione
- fabbisogno energetico
- nuovo uso di suolo
- produzione rifiuti

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali:

- La stima del numero degli *abitanti insediabili* nelle funzioni residenziali è stata eseguita in misura di 1 abitante ogni 25 mq di SUL (nel caso di PRG si è inteso 1 posto letto ogni 35 mq di SUL).
- Il numero degli *abitanti equivalenti* (BOD₅ da DLgs 152/06) ai fini della verifica del carico depurativo è stato computato nella misura di 1 ab. eq. ogni 35 mq di SUL.
- *Fabbisogno idrico*: si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 150 lt/ab/giorno (D.P.C.M. 4/03/96 - "Disposizioni in materia di risorse idriche").
- *Afflussi fognari teorici*: calcolati in termini di portata, ovvero lt/secondo, con la formula $((ab-pl \times 150 \text{ lt/giorno} \times 0,8) / 86400) \times 2,25$.
- *Rifiuti solidi urbani*: riprendendo le rilevazioni ARRR e i dati calcolati nella presente relazione, si è considerata una produzione teorica pari a 544 Kg/ab/anno.

- *Fornitura elettrica*: in termini di potenza in fornitura. Il calcolo della stima teorica è basato sul numero degli appartamenti ed è così ripartito:
 - 1) Residenze: 3 kW per ogni utenza media residenziale (1 utenza = 2,5 ab.eq.);
 - 2) Ricettivo: 3 kW ogni 2,5 posti letto.

Aree PEQ 1-9 e ATP 38	Tipologia effetti
PEQ 1	abitanti insediati: 9 acqua potabile: 1350 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,028 lt/sec fabbisogno energetico: 3,6 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 4896 kg/anno
PEQ 2	abitanti insediati: 26 acqua potabile: 3900 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,081 lt/sec fabbisogno energetico: 10,4 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 14144 kg/anno
PEQ 3	abitanti insediati: 17 acqua potabile: 2550 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,053 lt/sec fabbisogno energetico: 6,8 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 9248 kg/anno

PEQ 4	abitanti insediati: 51 acqua potabile: 7650 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,159 lt/sec fabbisogno energetico: 20,4 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 27744 kg/anno
PEQ 5	abitanti insediati: 14 acqua potabile: 2100 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,044 lt/sec fabbisogno energetico: 5,6 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 7616 kg/anno
PEQ 6	abitanti insediati: 14 acqua potabile: 2100 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,044 lt/sec fabbisogno energetico: 5,6 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 7616 kg/anno
PEQ 7	abitanti insediati: 29 acqua potabile: 4350 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,091 lt/sec fabbisogno energetico: 11,6 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 15776 kg/anno

PEQ 8	abitanti insediati: 43 acqua potabile: 6450 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,134 lt/sec fabbisogno energetico: 17,2 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 23392 kg/anno			
	abitanti insediati: 49 acqua potabile: 7350 lt/giorno scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,153 lt/sec fabbisogno energetico: 19,6 kW nuovo uso di suolo: SI produzione rifiuti: 26656 kg/anno			
ATP 38	Risorse		Interessato	Giudizio qualitativo sintetico
	Sistema Acque		SI	NEGATIVO
	Sistema Aria		NO	-
	Sistema Suolo		SI	NEGATIVO
	Produzione Rifiuti		SI	NEGATIVO
	Utilizzo Energia		SI	NEGATIVO

Considerazioni paesaggistiche

In accoglimento dell'osservazione formulata dalla Regione Toscana, sono stati definiti per ogni ambito di atterraggio, attraverso la redazione di specifiche schede, le dotazioni pubbliche richieste, la SUL massima realizzabile, l'altezza massima ed il numero dei piani. Conseguentemente, è stato eliminato il ricorso a successive varianti all'atto di governo (modifica alle Norme tecniche di attuazione). Tale accoglimento implica, però, l'adozione di tali schede.

Le schede contengono dati inerenti lo stato attuale dell'area di possibile atterraggio, le dotazioni pubbliche che in esse verranno realizzate, il dimensionamento e le prescrizioni; inoltre attraverso due foto aeree, una con ed una senza la nuova edificazione, è possibile capire come quest'ultima si inserisca sia nel tessuto edilizio esistente sia, più in generale, nel paesaggio circostante.

Nella progettazione delle aree PEQ è evidente la volontà del Pianificatore di definire il rapporto tra quanto verrà costruito ex novo e quanto già esistente; per esistente si intende, non solo il tessuto edilizio, ma anche, nel caso delle aree di frangia il non costruito cioè il verde e gli spazi aperti.

Dall'elaborato si evince, attraverso un confronto diretto ed oggettivo tra lo stato attuale e l'ipotesi progettuale come questa non incida negativamente sul paesaggio; le aree PEQ infatti sono per lo più aree di completamento dei tessuti esistenti ed in questi si inseriscono in modo armonico sia per tipologie edilizie e costruttive che per materiali prescritti.

Dagli obiettivi e dalle azioni dal Regolamento Urbanistico, così come dalla progettazione delle aree PEQ emerge che le strategie legate alla riqualificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico architettonico sono fortemente perseguite dall'Amministrazione Comunale.

In sintesi si può affermare che le aree PEQ assicurino qualità architettonica e paesaggistica delle aree residenziali esistenti e dei relativi tessuti connettivi in cui si inseriscono.

Le azioni di trasformazione del territorio garantiscono inoltre la tutela dell'integrità percettiva dei centri, dei nuclei e degli scenari da essi percepiti nonché delle visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti.

Tra gli obiettivi perseguiti dall'A.C. vi sono l'ottimizzazione delle localizzazioni delle crescite insediative dei centri limitando al massimo i punti di alterazione in relazione agli effetti sulle immediate vicinanze che nelle vedute d'insieme e promuovere la ricerca di linguaggi architettonici contemporanei per la realizzazione di spazi pubblici e di edilizia ecosostenibile che tengano conto dei valori storici, estetico - percettivi dei luoghi.

7. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Ai sensi del DLgs 152/06 e smi., tra le informazioni da fornire sono inclusi gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma. Nel presente paragrafo sono dunque descritti e sintetizzati i principali riferimenti che hanno portato alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale e alla definizione degli ambiti rispetto ai quali sono stati valutati gli effetti ambientali.

Si mostrano le principali direttive in materia di Strategia di Azione Ambientale a livello comunitario e nazionale. A seguito le normative comunitarie e nazionali per singolo ambito ambientale considerato.

Decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente

La decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito denominato «il programma»). Esso definisce i principali obiettivi e priorità ambientali fondati sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze prevalenti, comprese le tematiche emergenti che impongono alla Comunità di assumere un ruolo di guida. Il programma dovrebbe promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche comunitarie e contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile in tutta la Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento. Esso prevede inoltre iniziative permanenti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità.

Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove appropriato, traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la scadenza del programma (2012), a meno che non sia specificato diversamente.

Il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Iniziative appropriate nei vari settori della politica allo scopo di realizzare gli obiettivi consistono in un insieme di misure legislative e di approcci strategici di cui all'articolo 3. Tali iniziative dovrebbero essere presentate progressivamente e al più tardi quattro anni dopo l'adozione della presente decisione.

Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori:

- cambiamenti climatici,
- natura e biodiversità,
- ambiente e salute e qualità della vita,

- risorse naturali e rifiuti.

Il programma punta:

1. a porre in evidenza i cambiamenti climatici come la sfida principale per i prossimi 10 anni e oltre e a contribuire all'obiettivo a lungo termine di stabilizzare le concentrazioni,
2. dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Pertanto il programma si prefigge l'obiettivo a lungo termine di limitare a 2 °C l'aumento globale massimo della temperatura rispetto ai livelli del periodo preindustriale e di mantenere la concentrazione di CO₂ al di sotto di 550 ppm. A più lungo termine ciò comporterà probabilmente una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % rispetto ai livelli del 1990, come riconosciuto dal Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC),
3. a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche, nell'Unione europea e su scala mondiale,
4. a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile,
5. a garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.

La Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (Deliberazione n. 57/2002, GU n. 255 del 30-10-2002 Suppl. Ord. n.205).

Il primo articolo stabilisce i criteri legislativi di base e gli strumenti per la attuazione degli obiettivi individuati:

“1. (...)

2. *La protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti interventi.*

3. Le pubbliche Amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

4. Le pubbliche Amministrazioni sono soggetti promotori di ulteriori iniziative legislative finalizzate al perseguimento degli obiettivi e all'adozione dei relativi strumenti di cui alla presente delibera.

5. Gli strumenti principali individuati per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:

5.1. Applicazione della legislazione di protezione ambientale

Incentivare l'applicazione della legislazione di protezione e dei controlli ambientali anche tramite la semplificazione del complesso quadro normativo in vigore con l'adozione di testi unici per le principali materie.

5.2. Integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore

Assicurare la sostenibilità delle singole opere con una efficiente ed efficace applicazione della valutazione di impatto ambientale (VIA).

Verificare la sostenibilità dei piani e programmi mediante la valutazione ambientale strategica così come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE anticipando, già nella fase della pianificazione e programmazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano.

5.3. Integrazione del fattore ambientale nei mercati

Promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili attraverso strumenti economici (incentivi e disincentivi). Carattere prioritario a tal fine rivestono:

5.3.1 una riforma complessiva in senso ecologico del sistema fiscale tramite un progressivo spostamento delle basi imponibili dall'uso del lavoro al prelievo di risorse naturali, al fine di promuovere la dematerializzazione dell'economia;

5.3.2 l'introduzione di specifiche ecotasse su produzioni e/o prodotti inquinanti con lo scopo di internalizzare i costi ambientali, salvaguardando nel contempo la competitività delle aziende italiane;

5.3.3 riformare le politiche di sussidi alla produzione e al consumo distorsivi dal punto di vista ambientale;

5.3.4 istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto da parte della pubblica Amministrazione;

5.3.5 promuovere l'adesione volontaria delle imprese ad effettuare analisi degli impatti ambientali della propria attività produttiva e a certificare la qualità ambientale dei prodotti.

5.4. Consapevolezza e capacità decisionale dei cittadini:

Promuovere la consapevolezza e la capacità decisionale dei cittadini favorendo anche la diffusione delle etichette ecologiche ed energetiche sui prodotti.

Sviluppare le capacità di dialogo della pubblica Amministrazione con i cittadini anche attraverso l'attivazione dei processi di Agenda 21 locali.

5.5. Contabilità ambientale e indicatori per l'azione ambientale e lo sviluppo sostenibile:

Affiancare ai tradizionali strumenti di misura del benessere economico (PIL) strumenti in grado di contabilizzare entità, uso e stato di conservazione delle risorse naturali.

Adeguare le strutture di rilevazione ed il monitoraggio dei dati ambientali, al fine di rendere misurabili gli indicatori adottati dai Consigli europei di Goteborg e Barcellona per la verifica dei programmi di sviluppo sostenibile e di strategia ambientale.

5.6. Rafforzare la ricerca scientifica e tecnologica sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Finanziare attività scientifiche e applicative riconducibili alle tematiche della qualità della vita e dei nuovi sviluppi tecnologici dei processi produttivi improntati alla sostenibilità.

5.7. Finanziamento dello sviluppo sostenibile.

Predisporre programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile provvisti di specifici Fondi pubblici e capaci di attirare crescenti risorse private indirizzati anche alle Regioni e alle Province autonome.

Sostenere le strategie del settore finanziario e assicurativo volte a valorizzare il fattore ambientale nella concessione del credito e nell'attività assicurativa.”

La tutela della quantità e della qualità delle risorse idriche è un elemento comune e trasversale alle quattro tematiche prioritarie comunitarie. La Strategia d'azione ambientale nazionale fissa una gerarchia di obiettivi generali poi dettagliati in obiettivi specifici. I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia italiana sono i seguenti:

Clima e atmosfera

- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;
- Estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico;
- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;
- Riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico.

Natura e biodiversità

- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;
- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale;
- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi;
- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del nostro territorio;
- Riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli.

Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;
- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.;
- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale;
- Riduzione dell'inquinamento acustico;
- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente naturale;
- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità;
- Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;
- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione dell'abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.

Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti

- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;
- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;
- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l'assetto del territorio;
- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;
- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.

La tutela della quantità e della qualità delle risorse idriche è un elemento comune e trasversale alle quattro tematiche prioritarie. La Strategia d'azione ambientale nazionale fissa una gerarchia di obiettivi generali poi dettagliati in obiettivi specifici. Le finalità attinenti alle risorse idriche sono:

- riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione:
 - adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l'ambiente,
 - sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;
- riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli;
- riduzione della pressione antropica sul mare e sulle coste:
 - redistribuzione e gestione dei flussi turistici,
 - incentivazione delle buone pratiche di turismo sostenibile,
 - riduzione dell'impatto di attività e strutture portuali;

- uso sostenibile delle risorse ambientali:
 - minimizzazione della quantità e del costo ambientale delle risorse consumate,
 - aumento del riutilizzo e del recupero delle risorse ambientali utilizzate,
 - diffusione di comportamenti “ambientalmente corretti”;
- riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita:
 - aumento dell'efficienza d'uso delle risorse, nel modello di produzione e di consumo,
 - riforma della politica fiscale in senso ecologico,
 - introduzione dei costi esterni (ambientali e non) nel costo delle materie prime e dei prodotti dei principali sistemi di produzione e consumo e dei progetti di infrastrutturazione;
- conservazione o ripristino della risorsa idrica:
 - riduzione delle perdite nel settore civile e agricolo,
 - riduzione dei consumi,
 - riuso, sostituzione di quote di acqua naturale con reflui nel settore industriale e agricolo;
- miglioramento della qualità della risorsa idrica
 - riduzione del carico recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell'industria,
 - aumento della capacità e di depurazione e della sua affidabilità,
 - miglioramento delle reti di collettamento scarichi,
 - riduzione dei fanghi recapitati in discarica,
 - riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell'agricoltura,
 - aumento della capacità di autodepurazione del territorio,
 - miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori,
 - riutilizzo dei fanghi di depurazione;
- gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica:
 - protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici,
 - equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque,
 - soddisfazione della domanda,
 - affidabilità della fornitura nel settore civile,
 - accessibilità di una dotazione sufficiente a prezzo accettabile nel settore civile,
 - promozione del risparmio idrico e riciclo/riuso,
 - copertura dei costi,
 - adozione di una tariffa basata sul costo marginale nei settori civile, industriale e agricolo,
 - equità (riduzione della differenza tariffaria tra zone svantaggiate e non) nel settore civile,
 - federalismo fiscale,
 - istituzione di forme di perequazione anche indipendenti rispetto alle dimensioni dell'ATO e trasparenza dei meccanismi.

Riassumendo, si può mostrare attraverso la seguente tabella il rapporto tra gli obiettivi delle due strategie:

<i>VI° Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell'Unione Europea</i>		<i>Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia</i>	
<i>Aree azione/obiettivi strategici</i>	<i>Strategie tematiche/obiettivi specifici</i>	<i>Aree azione/obiettivi strategici</i>	<i>Strategie tematiche/obiettivi specifici</i>
<u>Cambiamento climatico</u> : stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas serra ad un livello che non generi variazioni innaturali del clima terrestre	<u>Inquinamento atmosferico</u> : raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente	<u>Cambiamenti climatici e protezione della fascia dell'ozono</u>	I cambiamenti climatici e l'effetto serra L'ozono stratosferico
<u>Natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica</u> : proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita di biodiversità nell'Unione europea e nel mondo; proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.	<u>Protezione del suolo</u> : manca un obiettivo specifico ma si sottolinea che "la protezione del suolo richiede un approccio integrato" poiché "è più il risultato della sua natura trasversale che non dell'intenzione esplicita di affrontare i problemi."	<u>Protezione e valorizzazione sostenibile della natura e della biodiversità</u>	Le risorse viventi Le biotecnologie Suolo, sottosuolo e desertificazione

<i>VI° Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell'Unione Europea</i>		<i>Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia</i>	
<i>Aree azione/obiettivi strategici</i>	<i>Strategie tematiche/obiettivi specifici</i>	<i>Aree azione/obiettivi strategici</i>	<i>Strategie tematiche/obiettivi specifici</i>
<p><u>Ambiente e salute:</u> ottenere una qualità dell'ambiente in virtù della quale il livello dei contaminanti di origine antropica, compresi i diversi tipi di radiazioni, non dia adito ad impatti o a rischi significativi per la salute umana</p>	<p><u>Inquinamento atmosferico:</u> raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente.</p> <p><u>Ambiente urbano:</u> contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato e attraverso un livello dell'inquinamento che non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente.</p>	<p><u>Qualità dell'Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani</u></p>	<p>La qualità dell'aria Il rumore L'inquinamento elettromagnetico</p>
<p><u>Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione rifiuti:</u> garantire che il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente; ottenere lo sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un significativo miglioramento dell'efficienza delle risorse, la dematerializzazione dell'economia e la prevenzione dei rifiuti.</p>	<p><u>Uso sostenibile risorse naturali:</u> ridurre gli impatti ambientali negativi prodotti dall'uso delle risorse naturali in un'economia in espansione (disaccoppiamento)</p> <p><u>Prevenzione e riciclaggio dei rifiuti:</u> prevenzione dei rifiuti e incentivo al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero. Lungo periodo: società basata sul riciclaggio che usa i rifiuti come risorsa</p>	<p><u>Prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.</u></p>	<p>Le risorse idriche I cicli di produzione-consumo I rifiuti</p>

Riferimenti normativi comunitari per ambito

Acque

- Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000;
- Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque contro l'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole.

Inquinamento atmosferico

- Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico COM(2005) 446;
- Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 sui limiti nazionali di emissione.

Biodiversità

- Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici – Ramsar (1971);
- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979);
- Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite, Rio de Janeiro 1992;
- Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998);
- Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dell'avifauna selvatica;
- Direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Piano d'azione comunitario per la biodiversità (2001);
- Regolamento n. 1698/2005/CE;
- Programma di azione forestale comunitaria (1989);
- Strategia forestale dell'unione europea (risoluzione 1999/c/56/01);

Rifiuti

- Raccomandazione dell'OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti (Dec. Cons. CE 90/170/CEE);
- VI Programma d'azione per l'ambiente COM (2001) 31 def.;
- Strategia di Lisbona (2005);
- Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666;
- Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali COM(2005) 670;

- Strategia tematica per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi COM(2006) 372;
- Direttiva 156/1991/CE quadro sui rifiuti;
- Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi;
- Direttiva 62/1994/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;
- Direttiva 31/1999/CE sulle discariche.

Suolo

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, VI programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Riferimenti normativi nazionali per ambito

Acque

- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (2002)
- Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 " Norme in materia ambientale";
- Decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari;
- Decreto 7 Luglio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Inquinamento atmosferico

- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (2002)
- Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 " Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici";
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Biodiversità

- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (2002);
- Sesto Programma di Azione per l'ambiente 2001 - 2010;
- Decreto 16 giugno 2005 "Linee Guida di programmazione forestale".

Rifiuti

- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (2002);
- Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 " Norme in materia ambientale".

Suolo

- Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Considerazioni conclusive

Gli elementi oggetto della presente valutazione non contrastano con la strategia complessiva del RU; pertanto si rimanda all'analisi di coerenza con gli obiettivi ambientali del PIER e PRAA già eseguita all'interno del Rapporto Ambientale definitivo del RU.

8. PERCORSO PARTECIPATIVO

A seguito di accoglimento di osservazioni e di nuove determinazioni della Giunta Comunale, l'Amministrazione Comunale ha deciso di riadottare alcune parti del RU adottato con DCC n 87 del 10/10/2011 e di avviare il percorso di VAS per alcune variazioni per le quali risulta necessario tale procedimento

Al fine di garantire un'adeguata partecipazione dei cittadini in merito ai contenuti da riadottare, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un'Assemblea Pubblica svoltasi il 14 Giugno 2012.

Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato circa 35 persone ed i cui contenuti sono stati registrati, sono state illustrate le conseguenze derivanti dall'accoglimento di alcune osservazioni presentate, con particolare riguardo per l'osservazione formulata dalla Regione Toscana e la conseguente predisposizione dell'allegato 7 alle NTA contenente le schede relative alle aree di atterraggio.

Sono stati quindi spiegati i contenuti delle schede, le parti vincolanti e quelle che hanno carattere puramente indicativo, così come le modifiche apportate alle aree di trasformazione oggetto di ripubblicazione.

Con l'occasione è stato inoltre illustrato il percorso riguardante le previsioni oggetto dell'avvio di valutazione preliminare alla nuova adozione, sinteticamente riferibile alle nuove previsioni – sia di aree di perequazione che di aree di trasformazione – introdotte in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni.

Infine, è stato illustrato il procedimento amministrativo derivante dalla ripubblicazione con la possibilità di presentare osservazioni esclusivamente sugli aspetti oggetto di riadozione.

Si sono registrati alcuni interventi sui seguenti aspetti:

- disponibilità on line del materiale;
- motivi della diversa previsione della strada di nuova realizzazione in loc. Spedaletto;
- possibile realizzazione per stralci degli interventi nelle aree PEQ;
- caratteristiche della PEQ 10 in loc. Chiesanuova.

9. MISURE DI MITIGAZIONE

Si raccomanda che, in fase di implementazione e di attuazione degli interventi PEQ 1-9 e ATP 38 previsti dal Regolamento Urbanistico di San Casciano in Val di Pesa, ci si allinei alle misure di mitigazione riportate a seguito e suddivise per ambiti ambientali.

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Criticità rilevate	Mitigazione
Aumenti dei consumi idrici	<ul style="list-style-type: none">- Le trasformazioni che comportino incrementi dei prelievi idrici dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa; non saranno ammissibili le trasformazioni il cui bilancio complessivo dei consumi idrici comporti il superamento delle disponibilità reperibili o attivabili nel territorio di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale o superiore, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato.- Imporre obbligatoriamente per tutti gli interventi l'adozione di sistemi di approvvigionamento che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa. A tal fine si raccomanda di inserire in tutte le opere adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici e irrigui.

ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

Criticità rilevate	Mitigazione
Sistema di collettamento reflui non completo	<ul style="list-style-type: none">- Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali. Ove le indagini geologiche rilevino punti di vulnerabilità degli acquiferi del sottosuolo si dovranno:<ul style="list-style-type: none">1) realizzare fognature e condotte a tenuta;2) impermeabilizzare tutte le vasche interrato tramite doppia guaina impermeabile in modo da evitare sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.- Devono essere ritenute non ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

	<p>Le trasformazioni che prevedano l'allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L'idoneo trattamento depurativo autonomo dovrà essere individuato sulla base delle considerazioni di cui al punto seguente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di insediamenti o zone non serviti da pubblica fognatura, promuovere (anche mediante apposite norme da inserire nel Regolamento Urbanistico) il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), e comunque caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, incentivando il ricorso a sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati. Il sistema di smaltimento dovrà essere altresì scelto nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIA

Criticità rilevate	Mitigazione
Incremento dei consumi elettrici	<ul style="list-style-type: none"> - Innalzare i livelli di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati. - Seguire i criteri progettuali dell'architettura sostenibile nonché i dettami del documento "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" in tutte le tipologie d'intervento. - Posizionare possibilmente i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l'utilizzo fotovoltaico. - Subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei consumi all'adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere gestionale che impiantistico. - Utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottimizzare le soluzioni progettuali per ottenere il massimo risparmio di energia per ogni alloggio rispetto alle costruzioni tradizionali.

RIFIUTI

Criticità rilevate	Mitigazione
Aumento della produzione di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - La strutturazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali dovrà essere verificata ed eventualmente implementata per far fronte ai nuovi carichi previsti dal RU. - Indirizzare le attività produttive, anche attraverso la promozione e l'incentivazione dei sistemi di certificazione ambientale e/o di accordi volontari, all'adozione di tecnologie che riducano la produzione di rifiuti in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o al riciclaggio degli stessi, sia all'interno del ciclo produttivo che mediante conferimento al servizio di raccolta differenziata.

Potenziale incremento dell'attività di scavo e movimenti terra	Nell'ambito della progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere valutata la possibilità di separare e reimpiegare <i>in situ</i> i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previ idonei caratterizzazione e trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUOLO E SOTTOSUOLO

Criticità rilevate	Mitigazione
Eventuale presenza di aree di recupero contaminate da inquinanti	Il recupero e/o la riqualificazione di aree dismesse dovrà essere subordinato, ove necessario, a preliminari verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica ambientale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
Nuove occupazioni di suolo	La realizzazione di parcheggi e piazze pubbliche e private deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione e permettano l'infiltrazione delle acque nel suolo.

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Breve excursus normativo

Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il nuovo Decreto, nell'ottica di rendere effettiva la fruibilità dell'accesso all'informazione ambientale configura quest'ultimo quale vero e proprio diritto e non più semplice "libertà" e ne definisce le relative modalità di esercizio. La Direttiva mira ad agevolare la diffusione al pubblico delle informazioni ambientali detenute o prodotte da autorità pubbliche anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di telecomunicazione (Art.1).

Tale provvedimento assicura a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico, il diritto di accesso all'informazione ambientale, stabilendo che il termine entro il quale i dati richiesti debbono essere resi disponibili sia pari a trenta giorni dalla data di avvenuta ricezione dell'istanza, ovvero, a sessanta giorni, se trattasi di una richiesta complessa (Art. 3).

Il Decreto 195/2005 recepisce in tema di accesso quanto previsto dalla "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", sottoscritta ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e ratificata dall'Italia con la Legge 108/2001. L'adesione a tale Convenzione, entrata in vigore il 30/10/2001, ha vincolato il nostro Paese all'adozione di misure legislative e regolamentari per promuovere l'educazione ecologica dei cittadini e per accrescere le possibilità concrete di partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni in prima linea nella protezione dell'ambiente.

La direttiva 2003/4/CE prevede che le autorità pubbliche:

- rendano disponibili ed aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le informazioni in loro possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano riportati gli elenchi delle fonti informative ambientali disponibili;
- si avvalgano degli URP (Uffici per Relazioni con il Pubblico) già esistenti, quali Punti informativi preordinati a facilitare l'acquisizione dei dati ambientali (Art. 4).

Al fine di poter meglio assurgere alla pratica di studio e di rielaborazione, nonché alla fase di partecipazione pubblica, i dati reperibili dovranno essere resi pubblici sul sito internet comunale e, in forma cartacea, tramite l'elaborazione di un "report" conservato presso l'URP di ciascun comune.

Il report dovrà essere redatto con cadenza annuale.

Il Decreto Legislativo 4/2008, all'art. 18, conferisce un ruolo rilevante al processo di "valutazione continua" del piano in oggetto. L'articolo 18 cita infatti:

"1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione."

Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l'efficacia degli obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non ha solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che può fornire all'Amministrazione Provinciale e per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali.

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale finalizzato al reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto tecnico per la stima degli aspetti gestionali del piano.

La fase di monitoraggio ed analisi ex-post deve pertanto tradursi in un momento periodico di riflessione in cui la presentazione e il riscontro dei dati accrescano gradualmente la consapevolezza dei ruoli e delle competenze. Tutto ciò perché la condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati e delle criticità riscontrate risultano fondamentali per gli

organi di pianificazione al fine di aggiornare ed eventualmente modificare le scelte contenute nel piano.

Al fine di poter meglio svolgere la pratica di studio e di rielaborazione, nonché la fase di partecipazione pubblica, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 4/08, i dati reperiti dovranno essere resi pubblici.

Il monitoraggio dovrà avvenire tramite coordinamento fra i settori comunali, dal momento che gli effetti delle azioni interessano anche campi diversi da quelli urbanistico-edilizi.

Gli indicatori

L'indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di un fenomeno complesso. Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben codificata, in modo che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso risultato.

Gli indicatori, quindi, devono essere semplici, efficaci, ripetibili e confrontabili, devono, soprattutto, dare delle conformazioni che possano essere collegate tra loro. Gli indicatori da utilizzare dovrebbero essere⁹:

- *confrontabili*: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni precedenti;
- *diffusi e standardizzati*: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali differenti anche al di fuori della Provincia ed è quindi necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito nazionale ed europeo;
- *significativi*: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa delle informazioni che si intende monitorare;
- *rappresentativi*: l'indicatore deve rappresentare correttamente l'insieme delle informazioni che si intende monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate.
- *facilmente misurabili*: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una garanzia della sua continuità temporale anche se può andare a detrimento della raffinatezza dell'informazione fornita.

Ciò che è difficile, in un piano di monitoraggio, è proprio scegliere, tra tutti, gli indicatori più rappresentativi. Sarà comunque l'esperienza e il poter approfondire le tematiche e le criticità evidenziate dagli studi che permetterà, nel tempo, di selezionare gli indicatori e i sistemi di rilevazione più idonei.

⁹ Secondo la definizione presente nel Rapporto Ambientale 2008 della Provincia di Alessandria a pag. 77, a cura della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici, Responsabile del procedimento: Dott. C. Coffano

Al fine di poter meglio assurgere alla pratica di studio e di rielaborazione, nonché alla fase di partecipazione pubblica, i dati reperibili dovranno essere, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DLgs 4/08, resi pubblici sul sito internet comunale e in forma cartacea, tramite l'elaborazione di un "report".

Tale azione dovrà essere svolta con cadenza annuale.

L'azione di reperimento dati e la loro pubblicazione in internet tramite la redazione del documento di "report" saranno due atti sviluppati dagli uffici competenti in pianificazione ambientale dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie abilità di controllo della implementazione delle politiche pianificatorie e dei piani di settore.

Al fine dell'implementazione del sistema di monitoraggio per gli interventi oggetto di valutazione, si ritiene che gli indicatori già specificati nel Rapporto Ambientale Definitivo per l'Adozione del Regolamento Urbanistico siano più che sufficienti.